

CONTRIBUTI
DI GREGORIO
PECES-BARBA MARTÍNEZ
IN CAMPO DI ETICA
E DIRITTI

ALESSANDRO **DI ROSA**



Contributi di Gregorio Peces-Barba Martínez
in campo di etica e diritti

Gregorio Peces-Barba Martínez's Contributions
in the Field of Ethics and Rights

ALESSANDRO DI ROSA

Dottorando di ricerca in "Scienze Giuridiche", Università degli Studi di Parma
Email: alessandro.dirosa@unipr.it

ABSTRACT

Etica pubblica e diritti fondamentali (a cura di Michele Zezza) raccoglie alcuni saggi di Gregorio Peces-Barba Martínez sui diritti fondamentali. Questa recensione si propone di ripercorre l'evoluzione del suo pensiero sul tema.

Etica pubblica e diritti fondamentali (edited by Michele Zezza) collects Gregorio Peces-Barba Martínez's essays and works on fundamental rights. This review aims at retracing the evolution of his thought on this topic.

KEYWORDS

Gregorio Peces-Barba, diritti fondamentali, etica, diritto

Gregorio Peces-Barba, fundamental rights, ethics, law

Contributi di Gregorio Peces-Barba Martínez in campo di etica e diritti

ALESSANDRO DI ROSA

1. Il libro raccoglie alcuni importanti saggi che Gregorio Peces-Barba Martínez (1938-2012) scrisse tra il 1986 e il 2000, permettendo al lettore di addentrarsi nella vita e nel pensiero del filosofo del diritto e politico spagnolo.

L'idea che emerge dal testo è quella di un autore in cui si compenetrano «l'approfondimento teorico» e «la traduzione in pratica delle convinzioni così acquisite» (7): la sua carriera universitaria basata sullo studio dei diritti umani viene confrontata, sin dal *Prologo* di Mario Losano (7-20), con la loro «realizzazione attraverso la militanza politica e parlamentare» (8). Gregorio Peces-Barba, infatti, non fu solo un accademico, ma anche uomo politico, militante nel PSOE (*Partido Socialista Obrero Español*) clandestino sotto Franco, padre costituente della Costituzione spagnola del 1978 e deputato, e, infine, Presidente del Parlamento, incarico che manterrà fino al 1986, prima del ritorno all'Università Complutense di Madrid.

Dal momento che quel rientro alla sua «casa di sempre» (11) non fu idilliaco, a causa della fredda e ostile accoglienza di molti colleghi, Peces-Barba si cimentò con grande determinazione nel progetto di fondazione dell'Università Carlos III, al sud di Madrid, della quale fu rettore dal 1989 al 2007. È in quegli anni che lavorerà, insieme ad alcuni colleghi e allievi, ad una monumentale *Historia de los derechos fundamentales*¹ in 22 volumi, conclusasi dopo la sua scomparsa.

Grazie all'individuazione delle linee fondamentali del pensiero di Peces-Barba, nel saggio introduttivo di Michele Zezza (21-29), tutti i testi raccolti risultano di facile comprensione. Tra i punti cardine della sua riflessione, viene individuato il concetto di *dignità umana*, il quale fonda il tentativo di «elaborare e promuovere un modello normativo di convivenza sociale» (21): esso coniuga diverse correnti storiche e filosofiche, come l'umanesimo rinascimentale, il giusnaturalismo moderno, la filosofia illuminista, alcuni aspetti cardine del liberalismo politico, il pensiero

* Recensione a Gregorio Peces-Barba Martínez, *Etica pubblica e diritti fondamentali*, a cura di Michele Zezza, con un Prologo di Mario G. Losano, FrancoAngeli, Milano, 2016, 168.

¹ ANSUÁTEGUI ROIG et al. 2014.

socialista e democratico. Proprio dal principio di dignità, unitamente ad una concezione antropologica ottimistica di fondo, egli fa derivare gli altri principi che costituiscono il paradigma politico e giuridico della modernità: libertà, uguaglianza, solidarietà e sicurezza.

2. Altre due categorie che informano gli studi di Peces-Barba sono individuabili nella *ragione* e nella *storia*: esse compongono gli estremi di un continuo dissidio che lo portò al tentativo di conciliazione tra le due dimensioni (23). Questo tentativo tiene in considerazione tanto l'elemento razionale quanto quello dell'evoluzione sociale, permettendo una fondazione *etica* dei diritti umani che sia sempre collocabile in un momento determinato. A partire da tale paradigma, inoltre, si comprende la separazione metodologica tra *fondamento* («filosofia dei diritti») e *concetto* («diritto positivo»), così come tra il piano *giuridico* e quello *morale* (25).

Il saggio *Sulla funzione della storia nel concetto di diritti fondamentali* (1986-1987) mette in risalto questa doppia composizione entro la quale si può comprendere la dimensione dei diritti, a partire dall'individuazione del paradigma dei *diritti umani* come prodotto teorico della modernità (45). L'identificazione della continuità nell'evoluzione dei diritti permette di cogliere il processo espansivo di cui essi sono protagonisti. Dopo la *teorizzazione* nell'età moderna, Peces-Barba riflette sul problema della *positivizzazione* grazie a figure come Hobbes, Locke, Pufendorf e Burlamaqui, nei quali già si riscontra l'impossibilità di fondazione dei diritti umani attraverso la sola prospettiva giusnaturalista (cfr. 53-57): per questo si dovrà attendere la Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti del 1776 e la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789.

Il processo di *generalizzazione*, poi, apre la strada all'affermazione dell'uguaglianza formale di tutti gli esseri umani, entro la prospettiva dell'estensione dei diritti, contestata dal lato conservatore come offesa alla libertà (63) e dal lato socialista come imposizione del modello borghese e individualista (65). L'insufficienza della protezione ad un livello solo statale, successivamente a tale processo di estensione, evidenzia la necessità della cooperazione internazionale tra Stati (fase dell'*internazionalizzazione*), un processo ancora *in fieri*, parzialmente realizzato, secondo Peces-Barba, solo nell'istituzione del Consiglio d'Europa (71). L'ultimo passaggio è quello della *specificazione*, che si basa su un'idea di eguaglianza materiale e, dunque, di differenziazione, aprendo all'ampliamento della titolarità dei diritti, sul presupposto di un'universalità «nel punto di arrivo» (124).

3. Oltre ai diritti fondamentali, Peces-Barba si interrogò anche sui *doveri*, dei quali indagò tanto l'origine storica quanto il concetto. La categoria di dovere, storicamente legata all'ambito etico e religioso (75), approda in ambito giuridico anche

grazie all'apporto, nel XVII secolo, dell'individualismo. Dopo una riflessione filosofico-giuridica che delinea il concetto di dovere in autori come Cicerone, Hobbes, Pufendorf e Kant (cfr. 75-76), Peces-Barba sottolinea come nella Dichiarazione del 1789 non si faccia alcun riferimento ai *doveri*: essi si incontrano dopo la reazione termidoriana seguita alla morte di Robespierre, a partire dalla Costituzione francese dell'anno III (1795), ove sono concepiti come bilanciamento dei diritti per attenuare le conseguenze della Rivoluzione. «Nel costituzionalismo successivo, indipendentemente dal carattere progressista o moderato del testo in questione, sono inclusi i doveri fondamentali dei cittadini» (78).

Dopo aver rigettato le posizioni del realismo scandinavo (che vedono nel dovere giuridico una funzione ideologica), nonché quelle di Jeremy Bentham e di Hans Kelsen, che riducono il dovere all'esistenza, rispettivamente, di un *danno* o di una *sanzione*, Peces-Barba fa derivare la nozione di *dovere* dalla riflessione di H.L.A. Hart, qualificandolo come contenuto indipendente dalla sua origine morale, positivizzato e tendenzialmente soggetto ad una sanzione, pur ammettendo l'esistenza di doveri che ne difettano. Svoltata questa riflessione, definisce la relazione tra diritto soggettivo e dovere giuridico nei seguenti termini: il dovere nasce laddove vi sia l'esistenza del diritto soggettivo di qualcuno di esigere un comportamento o la sua omissione (83). Per estensione, dunque, se ne ritaglia la definizione sulla base delle cosiddette «dimensioni fondamentali» della vita dell'uomo nella società (84). Sul contenuto dei doveri fondamentali, Peces-Barba utilizza un'impostazione rawlsiana, identificando nel valore della *giustizia* il primo dovere di una società, dal quale far discendere il dovere di governo e di obbedienza (86).

Indagando sul fondamento dei diritti umani, egli rifiuta gli approcci riduzionisti che vorrebbero ricondurlo entro l'alveo della *positività* («forza senza spirito») o della sola *morale* («spirito senza forza»; cfr. 93). Il filosofo del diritto spagnolo individua il concetto-chiave della costruzione razionale sui diritti umani nei valori della libertà e dell'uguaglianza (97), giungendo a definire una «libertà sociale, politica e giuridica», composta al contempo dalle dimensioni *psicologica* e *morale*, nella quale egli vede la «sintesi dei diritti umani» (99). A partire da tale concetto, analizza la stratificazione di libertà e di uguaglianza in tre distinti modelli: quello *liberale*, fondato su una libertà intesa come «non interferenza»; quello *socialista*, che incorpora «elementi egualitari» nella libertà; e quello *democratico*, che consente una libertà eguale di partecipazione alla creazione delle regole (103).

Affrontando il problema dell'universalità dei diritti umani, il filosofo del diritto spagnolo insiste su alcune precisazioni terminologiche. Prima fra tutte, quella che distingue tra il piano *logico* (universalità come titolarità ascrivibile a tutti gli esseri umani), il piano *temporale* (universalità come validità *semper et ad semper*) e il piano *spaziale* (universalità come validità in ogni contesto politico e giuridico), ovvero gli ambiti della *ragione*, della *storia* e della *cultura* (108). In secondo luogo, fa notare che, mentre in italiano e in francese si parla di universalismo, in spagnolo si

utilizzano indistintamente i termini *universalità* e *universalismo* come sinonimi; tuttavia, se il secondo si presterebbe meglio ad indicare la qualità propria ed esclusiva dei diritti, indipendentemente dal contesto, il primo manterrebbe nel significato la collocazione dei diritti, pur razionali e validi per tutti, in uno specifico contesto storico o giuridico (109). Ciò gli permette di definire un'universalità *razionale*, il cui elemento universale «è costituito dalla moralità fondamentale dei diritti» (119), un'universalità *temporale*, derivante dal carattere storico degli stessi, nonché un'universalità *spaziale*, intesa come necessità di lotta ai nazionalismi e attenzione ai diritti umani come obiettivo da raggiungere su scala internazionale (120).

4. Il volume mette in risalto, tra altri temi, anche l'importanza del ruolo dell'educazione e della cultura, esemplificato dalle importanti battaglie che Peces-Barba condusse a favore dell'introduzione della materia *Educación para la ciudadanía y derechos humanos* nei gradi di istruzione primaria e secondaria in Spagna, sul presupposto della necessità di insegnamento di alcuni fondamentali valori laici nello Stato democratico; ad essa, peraltro, dedicò un volume omonimo². Nel 2013, tuttavia, il PP (*Partido Popular*), che aveva sostituito il PSOE al governo l'anno prima, ne abolì l'insegnamento, causando una reazione negativa negli ambienti della sinistra spagnola da cui proveniva l'autore.

Il dato biografico chiarisce la posizione di Peces-Barba, che dedicò parte dei suoi studi anche alla distinzione tra *etica pubblica* ed *etica privata*. Il diritto ha, nella sua visione, contenuti morali, che tuttavia acquisiscono validità solo in caso di incorporazione in una norma giuridica (il che giustifica la collocazione del filosofo entro un panorama di «positivismo corretto»³). Obiettivo precipuo dell'etica pubblica «è di orientare l'organizzazione della società in modo tale che ogni persona possa ottenere il massimo sviluppo della propria dignità nelle sue dimensioni» (133): aderendo ad una concezione politica liberale rawlsiana, si separa la dimensione pubblica dell'etica, le cause di accettazione della quale si riscontrano sia nel *consenso* sia nella *forza*, dalle «concezioni del bene», rientranti nei contenuti di etica privata, modellati solo sul paradigma del consenso (138). Inoltre egli aderisce ad un approccio *procedurale*, individuando i contenuti dell'etica pubblica negli ambiti della limitazione e organizzazione del potere, nonché del funzionamento dello stesso e della promozione sociale (cfr. 142-143).

5. Nell'ultimo saggio del volume, il più recente anche cronologicamente, *Diritti sociali: origini e concetto* (2000), Peces-Barba affronta la storia di questa controversa figura giuridica partendo dall'archetipo della *philia* tipico del pensiero classico,

² PECES-BARBA MARTÍNEZ 2007.

³ PECES-BARBA MARTÍNEZ 1999, 123.

passando per l'idea del valore della singola persona, caratteristica del cristianesimo, e per l'autonomia spirituale dell'individuo, di matrice rinascimentale. Tale idea, dal suo punto di vista, viene spezzata dall'«imporsi di una mentalità individualistica, egoistica, imperniata sulla ricerca del profitto e sulla celebrazione del mercato», da farsi risalire a *La ricchezza delle nazioni* di Adam Smith (148), che costituisce il simbolo del rifiuto dell'intervento pubblico in favore del potere della “mano invisibile” del mercato nello Stato minimo. È così che l'affermazione intellettuale dei diritti sociali viene a costituire, nell'Ottocento, una rivendicazione che troverà positivizzazione nel secolo successivo.

Definiti «di terza generazione», i diritti economici, sociali e culturali, che si articolano in diritti di credito o di prestazione (158), si delineano come diritti fondamentali non più in base alla logica dell'*universalità a priori*, bensì in relazione all'adozione di un'*eguaglianza come differenziazione*, in quanto «cercano di fornire ai più svantaggiati gli strumenti affinché, di fatto, possano competere e convivere con coloro che non necessitano di tali aiuti» (161).

Quest'opera si rivela dunque di grande importanza nel contesto italiano, ove fino ad oggi l'unico testo tradotto del filosofo del diritto spagnolo era *Teoria dei diritti fondamentali* (1991)⁴.

⁴ PECES-BARBA MARTÍNEZ 1991.

Riferimenti bibliografici

ANSUÁTEGUI ROIG F.J., RODRÍGUEZ URIBES J.M., PECES-BARBA MARTÍNEZ G., FERNÁNDEZ GARCÍA E. (eds.) 2014. *Historia de los derechos fundamentales*, 22 vol., Madrid, Dykinson, 2014.

PECES-BARBA MARTÍNEZ G. 1991. *Teoria dei diritti fondamentali*, Milano, Giuffrè, 1993 (ed. or. *Curso de derechos fundamentales: teoría general*, a cura di V. Ferrari, trad. it. di L. Mancini, Madrid, Boletín Oficial del Estado y Universidad Carlos III de Madrid, 1991).

PECES-BARBA MARTÍNEZ G. 1999. *Derechos sociales y positivismo jurídico*, Madrid, Dykinson, 2008.

PECES-BARBA MARTÍNEZ G. 2008. *Educación para la ciudadanía y derechos humanos*, Madrid, Espasa Calpe, 2008.

PECES-BARBA MARTÍNEZ G. 2016. *Etica pubblica e diritti fondamentali*, Milano, Franco Angeli, 2016.